PROVINCIA DI CHIETI

Provincia del Parco Nazionale della Maiella
Provincia della Via Verde della Costa dei Trabocchi
Provincia dei Cammini Religiosi

DECRETO

DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CHIETI

N. DP - *38* del *13/03/2026*

OGGETTO:	Decreto presidenziale n. 17 del 23/02/2026 - "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO 2026/2028". Riapprovazione a seguito del parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti.

Il giorno 13/03/2026 alle ore 10 in modalità telematica autorizzata con D.P. N.42 del 08/04/2022, collegato da remoto, il Presidente della Provincia Francesco MENNA, con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Antonella MARRA, ha assunto il seguente decreto:

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
ai sensi dell'art. 1, comma 54 e comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell'art. 26 del vigente Statuto provinciale

adotta il seguente decreto:

PREMESSO
che l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, prevede che, per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione;

che il DECRETO 30 giugno 2022, n. 132, "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione" all'articolo 8, comma 2, stabilisce: "In *ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci*";

che, da interpretazione prevalente, tra gli altri, dell'ANCI, come riportato nel quaderno operativo rilasciato dall'Associazione contenente le linee di indirizzo, gli schemi e i modelli per l'attuazione del PIAO, la scadenza per l'approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione è indipendente dalla data di approvazione del bilancio della singola amministrazione, essendo legato a quello fissato in via generale per l'approvazione dei bilanci di previsione;

che il comma 6, del citato articolo 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, così come modificato dall'articolo 1, comma 12, lettera *a)*, n. *3)*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha stabilito che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni;

che, con Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 giugno 2022 è stato definito il contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione, di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e sono stati definiti le modalità redazionali e lo schema di Piano, a supporto delle amministrazioni;

che l'articolo 6, comma 5, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, prevede che, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9,comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione;

che, con DPR n. 81 del 24 giugno 2022, sono stati soppressi, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni) e 6, e articoli 60-bis (Piano delle azioni concrete) e 60-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) articolo 2, comma 594, lettera a), della legge 24 dicembre2007, n. 244 (Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio);
c) articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Piano della performance);
d) articolo 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Piano di prevenzione della corruzione);
e) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Piano organizzativo del lavoro agile);
f) articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Piani di azioni positive).

DATO ATTO
che, con Deliberazione n. 52 del 22/12/2025, il Consiglio Provinciale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2026/2028;

che, con Deliberazione n. 55 del 22/12/2025, il Consiglio provinciale di Chieti ha approvato il Bilancio di previsione pluriennale 2026/2028, a seguito del parere espresso da parte dell'Assemblea dei Sindaci;

che la parte strategica del Documento Unico di Programmazione è richiamata nella sezione "Valore Pubblico" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, come disciplinato dall'art. 3, comma 2 del DM 24 giugno 2022;

che gli obiettivi operativi annuali e pluriennali sono stati elaborati nell'ambito di conferenze convocate dal Segretario generale con tutti i dirigenti;

che il Comitato Unico di Garanzia della Provincia di Chieti ha predisposto il Piano delle azioni positive per il triennio 2026/2028, ai sensi dell'art. 11 del "Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia" della Provincia di Chieti, nonché nel rispetto dell'art. 48 del D. Lgs. n. 198/2006, sul quale ha espresso parere favorevole la Consigliera di Parità della Provincia di Chieti;

DATO ATTO

che il Segretario Generale ha disposto la pubblicazione di un avviso in data 28/10/2025 finalizzato a raccogliere osservazione, suggerimenti, e/o proposte di contenuti di cui la Provincia avrebbe potuto tener conto nella predisposizione del PIAO 2026/2028;

che non sono pervenute osservazioni, suggerimenti e/o proposte di contenuti da parete di cittadini e/o di *stakeholder*;

che il Consiglio provinciale, con delibera n. 46 del 22/12/2025, ha approvato gli indirizzi per la predisposizione dei contenuti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza nell'ambito del PIAO 2026/2028;

DATO ATTO,
altresì, che la Provincia di Chieti, al 31 dicembre 2025, aveva, oltre al Segretario Generale, n. 153 dipendenti, e che, pertanto, avendo più di cinquanta dipendenti, ai sensi dell'art. dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è tenuta ad approvare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

DATO ATTO
che, con nota prot. n. 1427/int. del 24 ottobre 2025, il Segretario Generale ha trasmesso ai Dirigenti della Provincia di Chieti e alle EE.QQ. l'elenco dei procedimenti censiti nell'ambito del PIAO 2025/2027, con invito ad aggiornare ed integrare quelli di rispettiva competenza;

che, con Decreto presidenziale n. 17 del 23/02/2026, è stato adottato il PIAO 2026/2028 senza l'acquisizione del parere del Collegio dei revisori dei conti in merito al Piano Triennale del Fabbisogno del personale – Piano assunzionale contenuto nella sottosezione c) Organizzazione e Capitale Umano e che, ad oggi, tale sezione non ha ancora prodotto effetti;

che, con nota prot. n. 4927 del 02 marzo 2026, è stato richiesto il parere al Collegio dei revisori dei conti in merito al Piano Triennale del Fabbisogno del personale – Piano assunzionale contenuto nella sottosezione c) Organizzazione e Capitale Umano dell'allegato PIAO 2026/2028;

che, con nota prot. n. _____ del _____ è stato acquisito il parere del Collegio dei revisori dei conti in merito al Piano Triennale del Fabbisogno del personale – Piano assunzionale contenuto nella sottosezione c) Organizzazione e Capitale Umano dell'allegato PIAO 2026/2028;

RITENUTO
di dover riapprovare l'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026/2028, già approvato con decreto presidenziale n. 17 del 23/02/2026, a seguito del parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti in merito al Piano Triennale del Fabbisogno del personale – Piano assunzionale contenuto nella sottosezione c) Organizzazione e Capitale Umano;

RICHIAMATI
- lo Statuto della Provincia di Chieti;
- il T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
- la L. 7 aprile 2014, n. 56;
- l'art. 11 del DM 24 giugno 2022;
- il PNA 2022, l'aggiornamento 2023 e il PNA 2025;

DATO ATTO
della regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL e del parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti in merito al Piano Triennale del Fabbisogno del personale - Piano assunzionale contenuto nella sottosezione c) Organizzazione e Capitale Umano del PIAO 2026/2028, che costituisce allegato al presente provvedimento;

DECRETA

1. di riapprovare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026/2028 (all.1), a seguito del parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti in merito al Piano Triennale del Fabbisogno del personale - Piano assunzionale contenuto nella sottosezione c) Organizzazione e Capitale Umano;
2. di disporre la pubblicazione, a cura della Segreteria Generale, del presente provvedimento, corredato degli allegati, nel portale attivato dal Dipartimento della funzione pubblica, disponendo, inoltre, che ogni modifica al PIAO sia tempestivamente trasmessa al Servizio Segreteria Generale per l'inserimento nel suddetto portale;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, corredato degli allegati, sul sito istituzionale della Provincia di Chieti, nella sezione Amministrazione Trasparente => Disposizioni generali => Atti generali.

OGGETTO: Decreto presidenziale n. 17 del 23/02/2026 - "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO 2026/2028". Riapprovazione a seguito del parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti.

Letto e sottoscritto

Il Presidente	Il Segretario Generale
FRANCESCO MENNA	ANTONELLA MARRA

Certificato di pubblicazione

Copia del presente atto viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questa provincia dove rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi.

Chieti, lì 13/03/2026

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Certificato di esecutività

Il presente decreto è divenuto esecutivo in data 13/03/2026 essendo stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del d. lgs. N. 267/2000.

Chieti, lì 13/03/2026

IL FUNZIONARIO INCARICATO

PROVINCIA DI CHIETI

PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE

N. **24** DEL **10/03/2026**

OGGETTO: Decreto presidenziale n. 17 del 23/02/2026 - "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO 2026/2028". Riapprovazione a seguito del parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 147 - 1° COMMA, DEL D.L. vo 18.8.2000, N. 267

PARERE SULLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA: Favorevole

Note:

Data 10/03/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MARRA ANTONELLA

Firmato da Marra Antonella
Il 10/03/2026 (11:33:17)

Firmato da Pasquini Nicola
Il 10/03/2026 (11:57:34)

Firmato da Parisi Maria Carmen
Il 10/03/2026 (12:20:08)

Firmato da Campitelli Paola
Il 10/03/2026 (16:16:34)

PROVINCIA DI CHIETI

PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE

N. **24** DEL **10/03/2026**

OGGETTO: Decreto presidenziale n. 17 del 23/02/2026 - "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO 2026/2028". Riapprovazione a seguito del parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti.

PARERE SULLA REGOLARITÀ CONTABILE: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147, 4° Comma, del T.U.E.L. di cui al D.Lgs del 18/08/2000, n° 267, con esclusione di ogni eventuale responsabilità rispetto ai dati riportati nella proposta di deliberazione e di tutte le valutazioni prettamente tecnico - amministrative, comprese quelle sulla congruità della spesa, che sono di competenza del Dirigente del Settore proponente.

Note:

Data 10/03/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1
PARISI MARIA CARMEN

Firmato da Parisi Maria Carmen
Il 10/03/2026 (16:54:33)

PROVINCIA DI CHIETI - A45D891 - REGISTRO UFFICIA - 0006275 - Ingresso - 13/03/2026 - 08:09

PROVINCIA DI CHIETI

COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 6/2026 del 12.03.2026

Oggetto: "**Decreto presidenziale n. 17 del 23/02/2026 - "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO 2026/2028". Riapprovazione a seguito del parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti.**

Il giorno 12 (dodici), del mese di marzo dell'anno 2026, alle ore 18,20, in modalità di videoconferenza a mezzo piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone: Rag. Vincenzo Antrilli (Presidente), Dott. Paolo Di Berardo (Componente) e Dott. Nicola Sposetti (Componente), nominati dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 33 del 26/09/2024, immediatamente esecutiva.

Tutti i partecipanti hanno la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere documenti.

Premesso che l'organo di revisione:

- ha ricevuto in data 10/03/2026 a mezzo PEC la proposta di cui all'oggetto**;**

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;

- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

VISTA

la proposta n. 24 di decretazione del Presidente della Provincia di Chieti del 10/03/2026 di cui all'oggetto;

ESAMINATA

la documentazione prodotta dall'ufficio personale, consistente in:

- prospetto dal quale risultano le spese di personale, ai fini del rispetto del vincolo del relativo contenimento della spesa, calcolato ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2016;
- c. l'integrazione al Piano assunzionale T/T+2, aggiornato per il triennio T+1/T+3 (annualità T+1), con indicazione delle assunzioni in programma per l'anno T+1;

RICORDATO

che la Provincia di Chieti, dalle verifiche da noi effettuate riportati da pag. 278 a pag.284, in ordine al disposto di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, nonché del D.M 11/01/2022, ed alla circolare della Funzione pubblica in data 13/05/2020, ha registrato un rapporto tra spesa del personale e media

delle entrate correnti pari al 14,04%, al di sotto quindi del valore soglia di cui alla tabella 1 del D.M. 17/03/2020 ed è pertanto considerato ente virtuoso;

che ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del medesimo DM, quelle che si collocano al di sotto del valore soglia di cui rispettivamente al comma 1 ed al comma 2, possono incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti, come definite all'art. 2, non superiore ai valori soglia definiti rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2;)

RICHIAMATI

l'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 che dispone la verifica da parte dell'Organo di revisione del rispetto del principio di riduzione della spesa del personale;

l'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010 che ha sostituito l'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 che prevede la riduzione delle spese di personale, anche con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

l'art. 33 del d.lgs n. 165/2001 nella sua versione rivisitata dall'art. 16, comma 1 della l.. n. 183/2011, che dispone l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

l'art. 16, comma 1- quater del D.L. 113/2016, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160, che ha inserito all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la previsione per la quale sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal medesimo comma 28 le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

l'art. 33, comma 1 bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;

decreto ministeriale 11/01/2022, attuativo dell'art. 33, comma 1 bis, del D.L. n. 34/2019;

l'art. 57, comma 3 - septies , del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, che dispone che a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale

riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente;

L'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 che ha istituito il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), strumento che si pone come obiettivo quello di "assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso";

il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, che ha disposto, all'art. 1, comma 1, lettera a) "Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni: a) articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni) e 6, [...] del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

il decreto del Dipartimento della Funzione pubblica) del 30 giugno 2022, n. 132 che contiene il regolamento che definisce il contenuto del PIAO;

la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2022 "Indicazioni operative in materia di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80";

la nota esplicativa relativa alla circolare n. 2/2022 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

le "Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (Decreto Ministro Pubblica Amministrazione in data 22/7/2022 pubblicato in G.U. del 14/9/2022);

VISTI

i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente dal responsabile del Servizio personale e del Servizio finanziario in data 10/03/2026;

VERIFICATO CHE L'ENTE

- a) non si trova in stato di dissesto finanziario o in condizioni di deficitarietà strutturale;
- b) dall'ultimo rendiconto di gestione risulta che l'ente è in equilibrio ai sensi dell'articolo 1, comma 821, della Legge n. 145/2018;
- c) ha effettuato la ricognizione delle carenze / esuberi di cui in premessa;
- d) ha previsto in bilancio una spesa complessiva di personale che consente il finanziamento a regime delle assunzioni previste per il triennio T+1/T+3 e risulta rispettosa del limite di spesa definite al comma 557 di cui in premessa;

ESAMINATA

ai fini del controllo del contenimento della spesa del personale, la tabella di raccordo tra dotazione organica e limite massimo potenziale di spesa, così come prevista dalle linee di indirizzo del Decreto

Ministeriale 08.05.2018, ove, a fronte di un limite massimo potenziale di spesa per l'anno T+1 di € 8.388.889,50 (pari alla spesa di personale della media degli anni 2011/2013 – ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. 296/2006), viene quantificata una previsione a regime, sempre per l'anno T+1, di € 6.719.669,00;

in attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, la tabella B) recante il prospetto di cui al D.M. 11/02/2022, dalla quale risulta che l'Ente ha registrato un rapporto tra spesa del personale e media delle entrate correnti pari al 14,04%, al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 del D.M. 11/02/2022, e pertanto è considerato un Ente virtuoso, con spazi aggiuntivi per assunzioni a tempo indeterminato pari a euro 2.418.939,31;

tutto ciò premesso, richiamato e considerato, l'Organo di Revisione

ASSEVERA

ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sulla base delle costanti verifiche e delle analisi eseguite in sede di bilancio di previsione, nonché in occasione di ciascuna variazione di bilancio e per l'esame del rendiconto di esercizio, che l'Ente, per effetto dell'adozione dell'integrazione al piano dei fabbisogni di personale per gli anni T+1/T+3, non altera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di decretazione del Presidente della Provincia di Chieti n. 24 del 10/03/2026 di Approvazione del PIAO 2026-2028 relativamente alla parte riguardante il Piano triennale delle Assunzioni 2026-2028, ai fini dell'avvio delle relative procedure assunzionali.

INVITA

l'Ente al costante rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Il presente verbale, chiuso alle ore 18,40 l'anno 2026 il giorno 12 (dodici) del mese di marzo, viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Collegio dei Revisori

Presidente Rag. Vincenzo Antrilli

VINCENZO ANTRILLI
12/03/2026 21:11:05 UTC+0100

Componente Dott. Paolo Di Berardo

Paolo Di Berardo
12/03/2026 18:41:09 UTC+0100

Componente Dott. Nicola Sposetti

Firmato digitalmente da:
Sposetti Nicola
Firmato il 12/03/2026 20:44
Seriale Certificato: 2631070
Valido dal 19/07/2023 al 19/07/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA